

Fondo Aree Interne a sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali

AVVISO PUBBLICO ANNUALITA' 2021

VISTO:

il DPCM del 24 settembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 302 del 4 dicembre 2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 30/11/2022, che ha preso atto dei fondi stanziati a favore di questo Ente e ha stabilito di destinare i fondi stessi alle azioni di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del DPCM del 24 settembre 2020;

Il presente Avviso è volto a fornire un sostegno alle piccole e micro imprese sedenti o operanti nel territorio comunale in relazione alle spese di gestione effettivamente sostenute per l'annualità 2021 semplificando i tempi, la complessità del processo di istruttoria e di erogazione secondo l'indirizzo in tal senso disposto del DPCM sopra richiamato.

L'Avviso garantisce il rispetto dei principi di pari opportunità e di non discriminazione come sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di sviluppo sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

ARTICOLO 1 - DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a € 21.389,00

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO

Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*", del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» nel settore della pesca e dell'acquacoltura

Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 - articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

Oltre alle funzioni di controllo, il RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Bando, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.

ARTICOLO 3 - CUMULO

Il presente contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, previste a livello regionale e nazionale e locale, per fronteggiare la crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, e dell'Agenzia delle Entrate ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n.137.

Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente bando, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19 approvato con Comunicazione della Commissione Europea (2020/C 91 I/01), conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI E ESCLUSIONI

I contributi sono riconosciuti alle piccole e micro imprese – di cui al decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 18 aprile 2005 – che:

- svolgano, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale attraverso un'unità operativa ubicata nel Comune di Ormea;
- siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;
- non siano in stato di liquidazione o di fallimento e non siano soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo;
- siano in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D. Lgs. 6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
- non abbiano, alla data di presentazione della domanda, debiti di qualunque natura nei confronti del Comune di Ormea, riferiti all'attività di impresa per cui si chiede il sostegno, per gli anni 2020 e precedenti ovvero nel caso abbiano debiti nei confronti del Comune di Ormea siano disponibili a compensare il debito con il contributo spettante purché dichiarato all'atto della domanda;

* ai sensi della vigente normativa si definisce microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro – si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro

Sono espressamente ESCLUSE dalla partecipazione al presente bando le seguenti categorie economico/produttive:

- Attività ed imprese del settore Finanziario e Assicurativo e di intermediazione mobiliare;
- Attività libero professionali (scientifiche, tecniche, commerciali, giuridiche, etc.);
- Le Società per Azioni;
- Esercizi di Sale Giochi, Compro Oro, Call center e internet point;
- Attività con i seguenti codici Ateco:
 - 92.00.02 gestione apparecchi che consentono vincite in denaro a moneta o gettone;
 - 92.00.09 altre attività connesse a lotterie e scommesse;
- Imprese esercitanti il commercio su aree pubbliche in forma fissa o itinerante;
- Imprese che abbiano come attività principale quella di vendita per corrispondenza o tramite siti web;
- Imprese che abbiano in corso liti di qualsiasi tipo con il Comune di Ormea;
- Imprese che – seppur attive presso la C.C.I.A.A. - abbiano sospeso di fatto la propria attività almeno da 180 giorni con riferimento alla data di emanazione dell'Avviso.

Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale.

In caso di impresa con sedi in più comuni, saranno ammesse a finanziamento solo le spese di gestione sostenute nell'anno 2021 per l'unità operativa presente nel Comune di Ormea. E' onere del richiedente provare che le spese per le quali si chiede il finanziamento sono riferite alla unità operativa ubicata nel Comune di Ormea.

ARTICOLO 5 - AMBITI DI INTERVENTO

Le azioni di sostegno economico di cui al presente avviso, ricomprendono le seguenti iniziative finanziabili di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) del DPCM 24 Settembre 2020:

- erogazione di contributi a fondo perduto per spese di gestione sostenute dal 01.01.2021 al 31.12.2021, che rientrano nelle seguenti tipologie:
 - Utenze per energia elettrica.

non sono ammessi a finanziamento i pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;

Le fatture relative alle spese sostenute, da allegare all'istanza, dovranno essere corredate da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (es.: bonifico bancario, assegno ecc.), **pena l'esclusione della relativa spesa**. Sono ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Non sono ammessi a finanziamento spese complessive documentate inferiori ad € 500,00.

ARTICOLO 6 - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, concesso nella forma del fondo perduto in un'unica soluzione, è assegnato secondo i seguenti criteri:

Criterio Punteggio

I. Importo spese di gestione sostenute nell'anno 2021:

- da 501 fino a 2.000 Euro: punti 20
- da 2.001 a 5.000 Euro: punti 35
- oltre 5.000 Euro: punti 45

TOTALE PUNTEGGIO 100 PUNTI

Le domande in possesso dei requisiti di ammissibilità saranno finanziate in proporzione al punteggio conseguito. L'importo disponibile (€ 21389,00) sarà diviso per il punteggio complessivo conseguito da tutte le imprese partecipanti (A) in modo da attribuire al singolo punto un valore economico (B) che sarà moltiplicato per i punti ottenuti da ciascun partecipante (C).

$\text{€ } 21389,00 / A = B$

$B * C =$ contributo concesso a ciascuna impresa.

Il contributo concedibile non può superare l'ammontare delle spese sostenute da ciascuna impresa nell'anno 2021. Le eventuali economie saranno ripartite tra le altre imprese secondo il criterio sopra descritto e nel limite dell'ammontare delle spese sostenute nell'anno 2021 da ciascuna di esse.

I contributi saranno soggetti all'applicazione della ritenuta del 4%, prevista dall'art. 28 del DPR n. 600/73. Nel caso l'impresa sia titolare di più attività ammesse a contributo, esercitate nel medesimo locale, sarà assegnataria di un solo contributo.

ARTICOLO 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per la concessione del contributo a fondo perduto i soggetti interessati presentano istanza al Comune con l'indicazione del possesso dei requisiti definiti dagli Articoli 4 e 5, secondo il modello **Allegato A**, parte integrante e sostanziale del presente avviso.

L'istanza deve essere inviata a mezzo PEC all'indirizzo protocollo.ormea@cert.ruparpiemonte.it oppure consegnata a mano all'ufficio protocollo nei seguenti orari: da lunedì a sabato 8:45 – 12:15, martedì e giovedì 14:00-16:00 e dovrà pervenire **entro e non oltre le ore 12 del 05/05/2023 precisando nell'oggetto: "Domanda di contributo fondo aree interne a sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali. Anno 2021"**.

Altre modalità di invio comportano l'esclusione della candidatura.

A pena di nullità, la domanda dovrà essere regolarmente sottoscritta dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

Pena l'esclusione, la domanda, redatta sul **modello Allegato A**, e in regola con le disposizioni normative di imposta di bollo, dovrà essere corredata da:

- documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- **Allegato B**, con annessa copia delle fatture corredate da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (es. bonifico bancario, assegno, ecc.).

Le informazioni che saranno riportate dagli operatori economici attraverso la compilazione dei campi previsti dal modulo saranno rese nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

Le dichiarazioni mendaci, circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

È ammissibile una sola richiesta di contributo. Qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini che **annullerà e sostituirà quella precedentemente inviata.**

ARTICOLO 8 – VALUTAZIONE DELLE ISTANZE

La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

Ricevibilità e ammissibilità:

si procederà ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica:

- della presentazione entro i termini di scadenza;
- della presenza della domanda, redatta **secondo il modello Allegato A)** e firmata dal titolare dell'impresa nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante in caso di società;
- della presenza di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- della presenza dell' **Allegato B**, con annessa copia delle fatture corredate da idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento (es.: bonifico bancario, assegno, ecc.).

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

Al termine della verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità, il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile procede a stilare l'elenco delle istanze ammesse a contributo e delle irricevibili/inammissibili e a quantificare il contributo da erogare a ciascuna delle istanze ammesse.

ARTICOLO 9 – PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONSEGUENTI ALL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile approva l'elenco delle domande:

- ammesse a contributo;
- irricevibili/inammissibili con indicazione delle motivazioni per le quali le domande non sono da considerare ricevibili/ammissibili.

I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

La pubblicazione di detti provvedimenti ha valore di notifica per gli interessati a **tutti gli effetti di legge.** Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a contributo è data comunicazione scritta, tramite PEC dell'ammontare dell'importo riconosciuto, previa interrogazione del Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'articolo 52 della L. n.234/2012 ed adeguato ai sensi dell'art. 69 del D. L. 19 maggio 2020 n. 34.

Entro il termine di cinque giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo.

A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà **comunicato dal Comune**.

ARTICOLO 10 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai soggetti proponenti le istanze ammesse a finanziamento è data comunicazione scritta, tramite PEC/RACCOMANDATA dell'ammontare dell'importo del contributo riconosciuto.

Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, per consentire la conferma della registrazione sul RNA, il beneficiario, pena la decadenza dai benefici, deve confermare con apposita comunicazione la volontà di accettare il contributo. A ciascun intervento sarà assegnato un “Codice unico di progetto” (CUP), che sarà comunicato dal Comune.

La modalità di erogazione sarà quella dell'accredito sul conto corrente corrispondente all'IBAN indicato nella domanda.

Il contributo al momento dell'erogazione sarà soggetto alla ritenuta a titolo di acconto nella misura del 4% prevista dal secondo comma dell'art 28 del DPR n. 600 del 1973.

ARTICOLO 11 – GESTIONE DELL'INTERVENTO

La gestione del presente intervento avverrà ad opera del Responsabile del Servizio Amministrativo Contabile del Comune di Ormea.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il beneficiario del contributo è tenuto a:

- archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. UE 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo articolo 13;
- comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI E MONITORAGGIO

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. Fermo restando la responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante subirà la revoca dei benefici già erogati.

ARTICOLO 14 - REVOCHE

Nel caso in cui il beneficiario non produca documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca totale delle agevolazioni.

Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con

riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ARTICOLO 15 – INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

Per informazioni, sono disponibili i seguenti recapiti: tel. 0174 391101 – indirizzo mail:

protocollo@comune.ormea.cn.it - indirizzo PEC: protocollo.ormea@cert.ruparpiemonte.it

ARTICOLO 16 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR -Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

Il Titolare del trattamento ad ogni effetto di legge è **COMUNE DI ORMEA** (P. IVA 00514250042), con Sede Legale in ORMEA (CN) in Via Teco 1, Tel. 0174391101, PEC protocollo.ormea@cert.ruparpiemonte.it

Il Data Protection Officer (di seguito DPO) è Daniela Dadone Mail: dpodanieladadone@gmail.com
Per la tutela del diritto alla riservatezza trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs.n.193/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla Protezione dei dati” (GDPR)

ARTICOLO 17 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Ormea che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.

In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.

ARTICOLO 18 -DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

Il presente avviso è pubblicato sul sito web del Comune di Ormea.

ALLEGATI:

- Allegato A: Modulo presentazione domanda di contributo

- Allegato B: Modulo di rendicontazione delle spese